AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta al 36% per l'acquisto di materiali di recupero

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

L'articolo 1, commi da 73 **a** 77, L. 145/2018 ha introdotto un **contributo destinato alle imprese sensibili al tema dell'economia circolare**, commisurato alle spese sostenute **per l'acquisto dei seguenti beni**:

a) **prodotti finiti** realizzati con materiali provenienti dalla **raccolta differenziata degli imballaggi in plastica**;

b) **imballaggi primari** e **secondari biodegradabili** e **compostabili** secondo la normativa UNI EN 13432:2002, **inclusi**:

gli **imballaggi in carta** e **cartone**, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;

gli **imballaggi in legno non impregnati**;

c) **imballaggi** primari e secondari derivati dalla **raccolta differenziata della carta**;

d) **imballaggi** primari e secondari derivanti dalla **raccolta differenziata dell'alluminio**.

Dopo diversi anni di gestazione, con il decreto del 14.12.2021, pubblicato in **Gazzetta ufficiale del 09.02.2022**, **n. 33**, i ministri della Transizione Ecologica, dello Sviluppo Economico e dell'Economia e Finanze hanno **definito i requisiti** e le **certificazioni** idonee ad **attestare le tipologie di prodotti e di imballaggi di recupero** utili ai fini del calcolo del beneficio in argomento, **nonché i criteri e le modalità di fruizione dell'incentivo.**

L'articolo 4 del citato decreto regola l'**entità dell'agevolazione**. Il contributo, riconosciuto **sotto**

forma di credito d'imposta, spetta nella misura del **36 per cento delle spese sostenute** in ciascuno degli **anni 2019** e **2020** per l'acquisto dei prodotti e degli imballaggi elencati in precedenza, fino ad un **importo massimo annuale di 20.000 euro** per ciascuna impresa beneficiaria, nel rispetto del limite complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Le spese **si considerano sostenute in base al principio di competenza**, secondo quanto previsto dall'articolo 109, commi 1 e 2, lettera a), Tuir (data di consegna o spedizione per i beni mobili).

Il sostenimento delle spese deve risultare da **apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale**, ovvero da un **revisore legale** iscritto nel registro dei revisori legali, o da un **professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. La citata attestazione, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 3, del decreto, deve essere **allegata al modulo di domanda**, pena esclusione dall'agevolazione.

Il credito di imposta è **alternativo** e **non cumulabile**, in relazione a **medesime voci di spesa**, **con ogni altra agevolazione prevista** da normativa nazionale, regionale o europea.

Ai fini del **riconoscimento del credito le imprese interessate** dovranno presentare **apposita domanda entro il 22 aprile 2022**, esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la **piattaforma informatica Invitalia PA Digitale**. Per la presentazione delle istanze occorre essere in possesso di un'identità SPID, entrare nell'area riservata ed accedere alla sezione specifica relativa alla misura "**Bando materiali di recupero**".

Il credito di imposta è **riconosciuto da parte del Ministero della transizione ecologica** (Mite) previa verifica dell'ammissibilità nel rispetto dei requisiti previsti, **secondo l'ordine di presentazione delle domande** e **sino all'esaurimento delle risorse disponibili**. Si ricorda che ai fini dell'**ammissibilità delle spese** i beni agevolati, di cui al precedente elenco, devono rispettare **determinati requisiti tecnici** con **idonea certificazione** di prodotto, in base alle disposizioni dettate dall'articolo 3 del decreto attuativo.

Alla domanda **dovrà essere allegato**:

- **copia del documento di identità** e del **codice fiscale** del richiedente;
- l'**attestazione sull'effettivo sostenimento delle spese** relative ai prodotti e agli imballaggi oggetto di agevolazione;
- le **certificazioni tecniche** di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4 del decreto 14.12.2021;
- le **fatture di acquisto** attestanti la spesa sostenuta corredate dalla relativa **documentazione di pagamento**.

Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole domande **il Ministero comunica all'impresa il riconoscimento** ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'**importo**

del credito effettivamente spettante, oltre la **data a decorrere dalla quale lo stesso sarà utilizzabile**.

Il contributo **non concorre alla formazione del reddito**, **della base imponibile Irap** e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Il credito di imposta deve essere **esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è stato riconosciuto** e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

Lo stesso è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, **a decorrere dalla data indicata dal Mite nella comunicazione di accoglimento** citata in precedenza.

Non si applica, infine, il **limite annuale di 250.000 euro previsto per le compensazioni dei crediti da quadro RU**, di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007.